



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 243/16/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSPEDALETTO  
EUGANEO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la segnalazione del 1° giugno 2016 (ns. prot. n. 30306) con la quale il Signor Giacomo Scapin, candidato Sindaco al Comune di Ospedaletto Euganeo, interessato dalla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista il 5 giugno 2016, ha denunciato la presunta violazione della disciplina in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale da parte del suddetto Comune; in particolare l'esponente lamenta che *“il Sindaco tuttora in carica ed operativo del Comune di Ospedaletto Euganeo, Antonio Battistella, sta divulgando a spese dell'ente comunale una lettera a tutti i residenti di via Filippi e via Filippi Nuova, a sua firma, nella quale illustra il suo operato ed i suoi meriti nella decisione dell'ente di realizzare fognature ed acquedotto sulle vie indicate”*, così da favorire *“la lista elettorale n. 3 “Crescere insieme” in corsa per il rinnovo amministrativo all'interno della quale il candidato sindaco e altri candidati consiglieri sono attualmente in carica come assessori comunali”*;

VISTA la nota del 1° giugno 2016 (ns. prot. n. 30306), con cui l'Autorità ha trasmesso la suddetta segnalazione al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto, per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori, di cui agli articoli 24 e 25 della propria delibera n. 137/16/CONS;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 (ns. prot. n. 31037), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha comunicato all'Autorità che *“nella seduta del 6 maggio 2016 – esaminati la nota contenente la segnalazione del soggetto politico (con n. 1 allegati) (...), la richiesta di controdeduzioni, le controdeduzioni presentate dall'Amministrazione Comunale e l'istruttoria predisposta dagli uffici – ha disposto, all'unanimità, di segnalare a codesta Autorità la violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Ospedaletto Euganeo”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato ed, in particolare:

- la nota del 3 giugno con cui il Sindaco del Comune di Ospedaletto Euganeo ha inviato le proprie controdeduzioni nelle quali rileva, con riferimento alla pubblicazione oggetto di contestazione, che la stessa si configura come *“comunicazione istituzionale per informare i residenti delle vie Filippi e Filippi Nuova che essendo in corso asfaltature di dette vie, le stesse venivano eseguite in maniera parziale”*;
- la successiva nota del 3 giugno con cui il segnalante, Giacomo Scapin, osserva, in merito alla nota di controdeduzioni del Sindaco in carica, che *“la lettera di cui all'oggetto della segnalazione non mi pare per nulla istituzionale, anzi mi sembra solo politica ed atta a favorire la lista che il Sindaco sostiene nel rinnovo del consiglio comunale del 05/06/2016”*;

PRESA VISIONE di una copia della lettera contestata, allegato alla segnalazione dell'istante, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo e la dicitura dell'Amministrazione Comunale;
- la firma del sindaco Antonio Battistella, nella sua veste istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 3 maggio 2016;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione, essendo datata 26 maggio 2016, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in quanto la diffusione della pubblicazione è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione istituzionale oggetto della segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto il Comune avrebbe potuto inviare la lettera contestata in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che nella lettera il Sindaco si rivolge personalmente ai cittadini, firmando la missiva nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere la proposta di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 8, della legge n. 28/2000 formulata dal competente Comitato;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Ospedaletto Euganeo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della lettera inviata ai cittadini residenti in via Filippi e via Filippi Nuova in data 26 maggio 2016. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Ospedaletto Euganeo ed è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto.

Roma, 14 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi